

RISOLUZIONE N. 5 /E

Roma, 20 GEN 2016

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
➤ Dipartimento delle Finanze
➤ Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
- Ispettorato Generale del Bilancio
- Ispettorato Generale di Finanza

A Equitalia S.p.a.

All'Associazione Bancaria italiana

Al Consorzio Customer to Business Interaction

A Poste Italiane S.p.a.

A Sogei S.p.a.

Al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83

L'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 maggio 2015, sono

adottate le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta in argomento.

In particolare, l'articolo 5 del citato decreto 7 maggio 2015, nel disciplinare la procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta in parola, prevede, al comma 6, che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 *esclusivamente* attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il medesimo comma 6, inoltre, stabilisce che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

In attuazione del citato comma 6, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2016 ha definito le modalità e i termini di fruizione della predetta misura agevolativa.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento, tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6850” denominato “Credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere – D.M. 7 maggio 2015”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE
Giuseppe Telesca